

Consiglio di Stato, Sez. V, 5/4/2005 n. 1568

Sulla sussistenza della giurisdizione del g. o. a decidere una controversia concernente il pagamento di prestazioni strumentali ed accessorie ad un pubblico servizio.

La controversia riguardante l'esecuzione di un contratto stipulato tra una Pubblica Amministrazione ed un soggetto privato, finalizzato unicamente alla rilevazione di dati utili per lo svolgimento di pubblici servizi da parte dell'Amministrazione, che ne ha mantenuto la diretta gestione, rientra nella competenza del Giudice ordinario.

L'opus dell'anzidetto contratto è costituito da una banca dati concernenti i titolari di diritti reali su beni immobili individuati ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. ed i titolari delle utenze acquedotto. Tale opus non comprende la riscossione delle dette imposte né di altri proventi patrimoniali, non avendo avuto in concessione il servizio di esattoria per conto del Comune, e, quindi, non si verte, in tema di pubblici servizi, bensì in tema di esecuzione di un contratto stipulato tra una Pubblica Amministrazione ed un soggetto privato.

Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5611/2004, proposto da CUSTER s.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Picozza e Sergio Segneri ed elettivamente domiciliata presso il primo dei detti patroni, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 16, giusta procura a margine del ricorso;

contro

il Comune di Olbia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.ssa Luisa Armandi e dall'avv.ssa Emanuela Traina, con le quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense, n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in giudizio, rilasciata a seguito di autorizzazione della Giunta comunale, con delibera 5 giugno 2004, n. 157;

per la riforma

previa sospensione dell'esecuzione, della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 97/2004, depositata il 3 febbraio 2004;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati,

Visto l'atto di costituzione del Comune di Olbia;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 3877 del 30 luglio 2004, con la quale è stata respinta la domanda cautelare incidentalmente proposta dall'appellante;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, della L. 21 luglio 2000, n. 205;

Alla camera di consiglio del 30 luglio 2004, relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti E. Piccozza e L. Armandi.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La CUSTER s.r.l., con ricorso avanzato ex art. 8 della L. 21 luglio 2000, n. 205, ha chiesto al Presidente del T.A.R. Sardegna di ingiungere al Comune di Olbia il pagamento a suo favore della totale somma di

euro 2.519.149,38 più gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quale corrispettivo in acconto per il servizio svolto di "censimento utenze", al fine di accertare tutti gli utenti rilevanti sia per le imposte e tasse comunali (I.C.I. e T.A.R.S.U.) sia per i proventi patrimoniali (utenze acquedotto), giusto contratto stipulato il 21 maggio 1997. integrato con atto aggiuntivo del 1° giugno 1998.

Il Presidente del T.A.R., in accoglimento del detto ricorso, con proprio decreto 17 maggio 2002, n. 5/2002, ha ingiunto al Comune di Olbia di pagare alla CUSTER s.r.l. l'anzidetta somma più gli interessi legali e le spese di giudizio.

Contro il citato decreto ingiuntivo il Comune di Olbia ha proposto ricorso in opposizione, eccependo, preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, contestando nel merito la pretesa avversaria ed avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa del negligente adempimento da parte della CUSTER s.r.l. delle proprie obbligazioni contrattuali.

Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza n. 97/2004, depositata il 3 febbraio 2004, avendo ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Olbia, ha accolto il ricorso in opposizione del Comune ed ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da CUSTER s.r.l. e, per l'effetto, ha revocato l'anzidetto decreto ingiuntivo.

Con il presente ricorso in appello, la CUSTER s.r.l. ha impugnato la citata sentenza, assumendo che l'incarico affidatole rientrerebbe tra i pubblici servizi e che, conseguentemente, la relativa vertenza sarebbe di competenza del Giudice amministrativo.

DIRITTO

La questione posta con il ricorso concerne la qualificazione dell'oggetto del contratto stipulato il 21 maggio 1997 tra l'appellante CUSTER s.r.l. ed il resistente Comune di Olbia e cioè se l'incarico assunto dalla CUSTER s.r.l. con tale contratto configuri, o meno, la concessione di un pubblico servizio.

Da tale qualificazione consegue, infatti, quale sia l'Autorità giurisdizionale competente a conoscere della relativa vertenza: il Giudice amministrativo ove si verta in tema di pubblici servizi o il giudice ordinario ove si verta in tema di attività strumentali ed accessorie a pubblici servizi.

Tanto premesso, si nota che l'opus dell'anzidetto contratto è costituito da una banca dati concernenti i titolari di diritti reali su beni immobili individuati ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. ed i titolari delle utenze acquedotto.

Tale opus non comprende la riscossione delle dette imposte né di altri proventi patrimoniali, come emerge dal fatto che la Società appellante non era tenuta, né vi ha provveduto, a richiedere ai contribuenti il pagamento di imposte o proventi né ad esentarli da tale pagamento, non avendo avuto in concessione il servizio di esattoria per conto del Comune di Olbia.

Va, pure, escluso che nella fattispecie sia ravvisabile il servizio di accertamento nei confronti dei singoli contribuenti o utenti.

Nel caso non si verte, quindi, in tema di pubblici servizi, bensì in tema di esecuzione di un contratto stipulato tra una Pubblica Amministrazione ed un soggetto privato, finalizzato unicamente alla rilevazione di dati utili per lo svolgimento di pubblici servizi da parte dell'Amministrazione, che ne ha mantenuto la diretta gestione.

Ciò stante ed atteso che l'art. 6 della L. 21 luglio 2000, n. 205, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo soltanto le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, di servizi o di forniture, la controversia in esame, riguardante diritti soggettivi conseguenti ad un contratto concernente unicamente prestazioni strumentali ed accessorie ad un pubblico servizio, rientra nella competenza del Giudice ordinario.

Né la tesi del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo affermata nell'appellata sentenza dal T.A.R. può essere disattesa secondo il prospettato assunto, da parte dell'appellante, che l'incarico da essa assunto con il succitato contratto sarebbe riconducibile nell'ambito di un pubblico servizio.

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204, ha, infatti, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a, della L. 21 luglio 2000, n. 205, in relazione all'art. 103 della Costituzione, "nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli" anziché "le controversie in materia di pubblici servizi,

relative a concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".

Alla stregua di quanto considerato, l'appellata sentenza va confermata e l'appello va respinto.

Quanto alle spese del presente giudizio sussistono giusti motivi perché siano integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 luglio 2004, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere redattrice
Giuseppe Farina	Consigliere
Cesare Lamberti	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Rosalia Maria Pietronilla Bellavia f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5 aprile 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

(da www.dirittodeiservizipubblici.it)